SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tedesco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 23 luglio 2001, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4458.13.4/Gab. del 24 luglio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Tedesco.

Roma, 9 agosto 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A10081

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 24 maggio 2001.

Modifica del decreto del 7 ottobre 1999 relativo al sistema di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto università.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1999 relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Università», ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477 - Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ravvisata la necessità di provvedere, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ad una modifica del succitato decreto del 7 ottobre 1999, volta alla semplificazione, della procedura di definizione del sistema dei trasferimenti dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Università»;

Sentito il presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, che ha espresso il parere favorevole con la lettera n. 1023-00/P/rg del 7 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del 7 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Università», ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993, è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica quantifica la somma complessiva dovuta all'ARAN a carico di ciascun amministrazione del comparto, sulla base del personale tecnico-amministrativo in servizio, e provvede a trattenere il relativo importo sulle risorse del fondo per il finanziamento ordinario delle università dovute dal predetto Ministero alle singole amministrazioni ed a versarlo direttamente all'ARAN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN».

Roma, 24 maggio 2001

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

01A10104

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 maggio 2001.

Accertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme di buona pratica di fabbricazione e di buona pratica clinica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1991, n. 139, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Considerato l'art. 7 del predetto decreto legislativo, che prevede che le facoltà ispettive possono essere esercitate dal Ministero della sanità anche nelle fasi di ricerca e di sviluppo dei medicinali;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 19 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale vengono designati i funzionari abilitati a condurre ispezioni di buona pratica di fabbricazione;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997, con il quale sono state recepite le linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

Considerato che il predetto decreto elenca in allegato le guide europee per le prove cliniche, da tenere presente nella esecuzione delle sperimentazioni;

Considerato in particolare che le predette linee guida prevedono attività ispettive sulle sperimentazioni, così come definite al paragrafo 1.29 dell'allegato 1 al decreto;

Visto il decreto 7 novembre 1997 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro in applicazione dell'art. 1, lettera *a)*, punto 2 del richiamato decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 18 marzo 1998, recante modalità per l'esenzione dagli accertamenti, sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1998, n. 122;

Considerato in particolare l'art. 7, comma 6, del predetto decreto che prevede che il Ministero della sanità effettui a campione, la vigilanza sulle modalità di istituzione e di funzionamento dei comitati etici nonché sulle attività svolte dagli stessi nell'ambito della materia disciplinata dal medesimo decreto e dal decreto 15 luglio 1997;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998 relativo alle linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1998, n. 122;

Considerato il paragrafo 4.5 dell'allegato 1 al predetto decreto che prevede che la documentazione relativa all'attività dei comitati etici, inclusa quella prodotta dai proponenti la sperimentazione deve essere resa disponibile ai fini delle attività di vigilanza del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2000 inerente «Accertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme di buona pratica clinica» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000;

Vista la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 in tema di applicazione delle buone pratiche cliniche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 1° maggio 2001;

Ritenuto utile, al fine di istituire un corpo ispettivo nel settore, mettere in atto uno specifico percorso formativo che si avvalga sia di interventi didattici che di tirocini pratici;

Ritenuto altresì utile attivare interventi formativi a favore di coloro che sono oggetto degli accertamenti ispettivi di buona pratica clinica;

Decreta:

Art. 1.

Ispettori

1. Ai fini della realizzazione delle ispezioni di cui alle premesse, con decreto del direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, viene istituita una lista di ispettori di buona pratica di fabbricazione e una lista di ispettori di buona pratica clinica, che posseggano i requisiti stabiliti dalle procedure operative standard per le ispezioni, in vigore presso la stessa Direzione generale, tra i quali la partecipazione a specifico iter formativo da dettagliare in dette procedure.

2. I singoli accertamenti ispettivi di cui al presente decreto, sono effettuati, su incarico del dirigente dell'ufficio competente, dal personale di cui alle liste istituite ai sensi del comma 1, secondo le professionalità occorrenti.

3. Nelle more della definizione delle liste di cui al comma 1 le ispezioni di cui al presente decreto vengono svolte su designazione del direttore generale del predetto dipartimento, dietro proposta del dirigente dell'ufficio competente.

4. Ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, il dirigente dell'ufficio competente e gli ispettori di cui al presente decreto, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno accesso agli archivi degli uffici i cui atti possono essere utili per le attività che debbono svolgere, nonché ai relativi sistemi informatizzati.

Art. 2.

Oggetto degli accertamenti ispettivi

1. Gli accertamenti ispettivi sulle officine di produzione dei medicinali e relative pertinenze da effettuarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, richiamato in premessa, sono condotti al fine di verificare l'osservanza delle norme di buona pratica di fabbricazione di cui alla direttiva n. 91/356 e per le valutazioni necessarie alle attività autorizzative e di controllo del Ministero della sanità in materia di produzione dei medicinali.

2. Gli accertamenti ispettivi da effettuarsi nelle fasi di ricerca e sviluppo dei medicinali, ai sensi del comma 7, art. 7 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, richiamato in premessa, sono condotti al fine di:

a) verificare l'osservanza delle norme di buona pratica clinica di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1997, richiamato in premessa;

b) valutare la conformità delle attività dei comitati etici alle procedure in vigore, ai sensi dei decreti ministeriali 18 marzo 1998, richiamati in premessa;

c) valutare la conformità dei pareri di comitati etici locali agli orientamenti scientifici nazionali e comunitari.

3. I dirigenti preposti agli uffici della predetta direzione generale, che per l'espletamento delle proprie competenze abbiano necessità dei predetti accertamenti ispettivi, possono farne richiesta al dirigente dell'ufficio competente.

Art. 3.

Formazione degli ispettori

1. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, al fine di garantire le necessarie competenze del personale adibito allo svolgimento dei compiti ispettivi di cui al presente decreto, realizza e promuove, nell'ambito di un programma, coordinato dal dirigente del predetto ufficio competente, specifici corsi ed altre attività informativo-formative per il personale incaricato o da adibire a compiti ispettivi.

2. Le attività informativo-formative, di carattere didattico e pratico, di cui al comma 1, sono realizzate, secondo le modalità ritenute idonee, anche tramite la partecipazione alle iniziative internazionali, in particolare in ambito comunitario, ai fini della armonizzazione delle procedure e delle ispezioni comunitarie.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 vengono realizzate specifiche attività formative per il personale delle strutture sanitarie pubbliche o con queste convenzionato, suscettibili di verifiche ispettive.

Art. 4.

Compensi

1. Al personale che svolge gli accertamenti di cui al presente decreto è dovuto, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del richiamato decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il compenso stabilito con decreto del 7 novembre 1997 del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, richiamato in premessa.

2. Il compenso, di cui al comma 1, come previsto dal richiamato art. 7, comma 4 del decreto legislativo 29 maggio 1991, è a carico totale delle aziende titolari della produzione dei farmaci e i relativi versamenti affluiranno al capitolo di entrata n. 3615, capo XX, del Ministero della sanità; i predetti oneri sono imputati al competente capitolo 4346 dello stato di previsione del Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 178/1991.

Art. 5.

Titoli di servizio

1. Gli incarichi svolti in applicazione al presente decreto sono annotati nei relativi fascicoli personali e costituiscono titoli di servizio specifici.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Sono abrogati il decreto ministeriale 19 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni e il decreto ministeriale 3 gennaio 2000.

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 30 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 74

01A10050

DECRETO 26 luglio 2001.

Assegnazione del numero di identificazione nazionale alla specialità medicinale per uso veterinario «Eurifel Felv».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO XI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ALIMENTI E NUTRIZIONE

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993 (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2000) 972 del 13 aprile 2000 ed i relativi allegati, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eurifel Felv» della ditta Merial - 17, Rue Bourgelat, 69002 - Lyon - France rilasciata secondo la procedura europea centralizzata;

Ritenuto necessario attribuire alla specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi un numero nazionale di identificazione;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale per uso veterinario EURIFEL FELV già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

«Eurifel Felv» scatole di 2 flaconi x10 - EU/2/00/019/001;

«Eurifel Felv» scatole di 2 flaconi x20 - EU/2/00/019/002;

«Eurifel Felv» scatole di 2 flaconi x50 - EU/2/00/019/003;

«Eurifel Felv» scatole di 10 blister ciascuno contenenti 1 flacone e 1 siringa - EU/2/00/019/004.

Vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionali:

«Eurifel Felv» scatole di 2 flaconi x10 - A.I.C. n. 103023014;

«Eurifel Felv» scatole di 2 flaconi x20 - A.I.C. n. 103023026;

«Eurifel Felv» scatole di 2 flaconi x50 - A.I.C. n. 103023038;

«Eurifel Felv» scatole di 10 blister ciascuno contenenti 1 flacone e 1 siringa - A.I.C. n. 103023040.

Art. 2.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione.

Art. 3.

Il presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 26 luglio 2001

Il dirigente: FERRI

01A10061

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Kademi Edmond del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kademi Edmond ha richiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitati all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1999 dalla Università - Facoltà infermieri, di Tirana (Albania) al sig. Kademi Edmond nato a Tirana (Albania) il giorno 14 settembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kademi Edmond è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10083

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tomczyk Barbara del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tomczyk Barbara ha richiesto il riconoscimento del titolo di «Pielegniarki» conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitati all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Pielegniarki» rilasciato nel 1983 dal liceo medico di Stalowa Wola (Polonia) alla sig.ra Tomczyk Barbara nata a Kolbuszowa (Polonia) il giorno 28 luglio 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra. Tomczyk Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10084

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Szesciorka Stanislawa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szesciorka Stanislawa ha richiesto il riconoscimento del titolo di «Pielegniarki» conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitati all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Pielegniarki» rilasciato nel 1982 dal Liceo medico di Pisz (Polonia) alla sig.ra Szesciorka Stanislawa nata a Dzialdowo (Polonia) il giorno 25 agosto 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szesciorka Stanislawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10085

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pavlovic Silvana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pavlovic Silvana ha richiesto il riconoscimento del titolo di «Medicinska sestra» conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitati all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Medicinska sestra» rilasciato nel 1987 dal centro di istruzione ed educazione sanitaria di Zara (Croazia) alla sig.ra Pavlovic Silvana nata a Zara (Croazia) il giorno 15 maggio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pavlovic Silvana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10086

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Alimeta Edmond del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Alimeta Edmond ha richiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitati all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ed altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1998 presso la scuola per infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dal sig. Alimeta Edmond nato a Elbasan (Albania) il giorno 7 gennaio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Alimeta Edmond è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10087

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Radojevic Milutin del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Radojevic Milutin ha richiesto il riconoscimento del titolo di «Medicinsku sestru» conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitati all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ed altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Medicinsku sestru» conseguito nell'anno 1987 presso la scuola di medicina «Sestre Ninkovic» di Kragujevac (Repubblica di Serbia) dal sig. Radojevic Milutin nato a Kragujevac (Repubblica di Serbia) il giorno 23 febbraio 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Radojevic Milutin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10088

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 settembre 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H)*, punto 4), che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F)*, punto 2), che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione dei 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della Direzione agricoltura della giunta regionale dell'Abruzzo con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001/2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Abruzzo.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 5 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10323

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza e trasporti valori La Ronda, unità di Potenza. (Decreto n. 30124).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta Istituto di vigilanza e trasporti valori La Ronda S.r.l., tendente ad ottenere l'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale relativamente al periodo decorrente dal 20 novembre 1996 ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale di reiezione del suddetto programma, datato 31 ottobre 2000, in quanto il piano di investimenti non era stato realizzato nel periodo oggetto dell'istanza, le sospensioni dal lavoro non risultavano ricollegabili al processo di riorganizzazione ed il piano di gestione degli esuberi non era stato completato;

Vista la successiva istanza, inoltrata dalla medesima società, tendente ad ottenere l'appprovazione del pro-

gramma di crisi aziendale relativamente al periodo decorrente dal 20 novembre 1997 ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale di reiezione del suddetto programma datato 24 maggio 1999, in quanto non erano sussistenti i requisiti di cui alla delibera CIPE 18 ottobre 1994, punti 1.1., 1.3. e 1.4.;

Vista la successiva istanza della società Istituto di vigilanza e trasporti valori La Ronda, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 22 gennaio 2001, nella quale la società richiede il riesame dei sopracitati provvedimenti di reiezione, volturando la causale d'intervento da riorganizzazione aziendale e crisi aziendale in contratto di solidarietà;

Visto l'accordo stipulato in data 22 dicembre 2000, costituente parte integrante del presente provvedimento, con il quale è stato concordato il ricorso al contratto di solidarietà, richiamando i contenuti dei precedenti accordi già stipulati, per la richiesta di CIGS per riorganizzazione aziendale e per crisi aziendale in data 23 gennaio 1997, 24 luglio 1997, 16 dicembre 1997 e 18 giugno 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 dicembre 2000 stabilisce per un periodo di 18 mesi, decorrente dal 20 novembre 1996, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore vigilanza applicato, a 25,74 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unità, su un organico complessivo di 84 unità;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, in particolare nella parte in cui si precisa che: «... le sospensioni dal lavoro verificatesi nel periodo in cui la società aveva richiesto l'approvazione del programma per riorganizzazione e crisi aziendale sono rapportabili alla riduzione di orario prevista dai contratti di solidarietà di cui all'istanza di riesame in questione ...»;

Considerato pertanto che emergono, dall'esame della predetta documentazione, elementi di valutazione atti ad autorizzare la concessione del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata, per il periodo dal 20 novembre 1996 al 19 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza e trasporti valori La Ronda, con sede in Potenza, unità di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,74 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unità, su un organico complessivo di 84 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza e trasporti valori La Ronda, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9750

DECRETO 3 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mos Melior, unità di Manerbio. (Decreto n. 30125).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Mos Melior, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 5 maggio 2000, relativa al periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 30 giugno 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 febbraio 1999 e 28 febbraio 2000, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° marzo 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria, abbigliamento applicato, a 30, 40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 12 unità;

Visto il provvedimento di reiezione n. 28921 del 2 ottobre 2000;

Vista la richiesta di riesame, inoltrata dalla società in questione;

Valutata la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di riesame ed in particolare la nota del competente organo ispettivo del 3 maggio 2001, da cui emergono elementi tali, da superare le motivazioni alla base del provvedimento reiettivo;

Ritenuto, pertanto, di riesaminare l'istanza in questione, a seguito dei chiarimenti intervenuti;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mos Melior, con sede in Manerbio (Brescia), unità di Manerbio (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità su un organico complessivo di 12 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mos Melior, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9751

DECRETO 3 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Medical Merate, unità di Cassano delle Murge. (Decreto n. 30126).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. General Medical Merate inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 1° giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 26 aprile 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 maggio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organo complessivo di trentuno unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato ai fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 2001 al 1° maggio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Medical Merate, con sede in Seriate (Bergamo), unità di Cassano delle Murge (Bari) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei fronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità su un organico complessivo di 31 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Medical Merate, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9807

DECRETO 3 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, unità di Chieti e S. Donato Milanese. (Decreto n. 30127).

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Saipem inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 18 maggio 2001, relativa ai periodo dal 26 aprile 2001 al 25 aprile 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 18 aprile 2000 e 10 aprile 2001 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 26 aprile 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 35,8 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del ricerca petrolifera applicato a 17,9 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 216, su un organico complessivo di 1703 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato ai fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 26 aprile 2001 al 25 aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, con sede in San Donato Milanese (Milano), unità di Chieti e S. Donato Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario lavoro da 35,8 ore settimanali a 17,9 ore medie settimanali nei fronti di un numero massimo di lavoratori pari a 216 unità su un organico complessivo di 1703 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9808

DECRETO 4 luglio 2001.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.r.l. Case di cura riunite, unità di Bari. (Decreto n. 30128).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. Case di cura riunite;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi ai periodo dal 14 maggio 2001 al 13 novembre 2001, della ditta S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari, unità di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MARONI

01A9809

DECRETO 4 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento strordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, unità di Bari. (Decreto n. 30129).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l Case di cura riunite;

Visto il decreto direttoriale datato 25 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 14 maggio 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001 con il quale è stato approvato il programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga dell corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari, unità di Bari, per un massimo di 1980 unità lavorative per il periodo dal 14 maggio 2001 al 13 novembre 2001 art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 14 febbraio 1995, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9810

DECRETO 4 luglio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. Centro preparazione stampa, unità di Roma. (Decreto n. 30131).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24, della legge 25 febbraio 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 30 marzo 2001 e 3 aprile 2001, tra la ditta S.p.a. Centro preparazione stampa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003 della ditta: S.p.a. Centro preparazione stampa, con sede in Roma, unità di Roma.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente 7 lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MARONI

01A9811

DECRETO 4 luglio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. Serom, unità di Roma. (Decreto n. 30132).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 15 marzo 2001 e 11 maggio 2001, tra la ditta S.p.a. Serom e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 15 marzo 2001 al 14 marzo 2003;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 15 marzo 2001 al 14 marzo 2003 della ditta S.p.a. Serom, con sede in Milano, unità di Roma.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente 23 lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MARONI

01A9812

DECRETO 4 luglio 2001.

Revoca parziale del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Biomasse Italia, unità di Crotone. (Decreto n. 30133).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Visto il decreto ministeriale n. 27958 del 17 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Biomasse Italia per il periodo dal 23 novembre 1999 al 22 maggio 2001;

Visti i decreti direttoriali del 23 marzo 2000 e del 19 settembre 2000 che hanno autorizzato la concessione del trattamento di CIGS rispettivamente per il periodo da 23 novembre 1999 al 22 maggio 2000 e dal 23 maggio 2000 al 22 novembre 2000;

Vista l'istanza aziendale di proroga del suddetto trattamento per il periodo dal 23 novembre 2000 al 22 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. Biomasse Italia;

Considerato che con la nota del 14 maggio 2001 del servizio ispettivo di Crotone è stato comunicato il rientro anticipato delle unità lavorative sospese;

Considerato inoltre che la S.p.a. Biomasse Italia con nota del 25 giugno 2001 ha dichiarato che il rientro delle unità poste in CIGS è avvenuto in data 14 maggio 2001;

Ritenuto quindi di dover revocare il periodo già approvato con il sopracitato decreto ministeriale n. 27958 del 17 marzo 2000 limitatamente al periodo del 14 maggio 2001 al 22 maggio 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è revocato, limitatamente al periodo dal 14 maggio 2001 al 22 maggio 2001, il programma per riorganizzazione aziendale, approvato con il decreto ministeriale n. 27958 del 17 marzo 2000, della ditta S.p.a. Biomasse Italia, con sede in Crotone, unità di Crotone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MARONI

01A9813

DECRETO 4 luglio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Intelit, unità di Catania, Napoli e Palermo. (Decreto n. 30134).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2001, dalla ditta S.r.l. Intelit;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2001, della ditta S.r.l. Intelit, con sede in Catania, unità di Catania, Napoli e Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MARONI

01A9814

DECRETO 4 luglio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. ABB Industria, unità di Genova, Pero e Sesto San Giovanni. (Decreto n. 30135).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2001, dalla ditta S.p.a. ABB Industria;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Vista la nota con la quale la società in questione ha comunicato che l'intervento CIGS, inizialmente previsto fino al 31 agosto 2001 ha avuto termine il 28 febbraio 2001 e che dal 1° marzo 2001 l'attività è ripresa regolarmente;

Ritenuto, pertanto, di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata per il periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001, della ditta S.p.a. ABB Industria, con sede in Milano, unità di Genova, Pero (Milano) e Sesto San Giovanni (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MARONI

01A9815

DECRETO 4 luglio 2001.

Approvazione dei presupposti di cui all'art. 10, legge n. 223/1991, della S.c. a r.l. Società Consortile Garibaldi, unità di Catania. (Decreto n. 30136).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10 recante norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la proposta formulata dal Ministro dei lavori pubblici, in merito alla proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Società Consortile Garibaldi impegnati nella realizzazione del lavori di costruzione del nuovo Ospedale di Catania, località Nesima.

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Ritenuto di accertare la sussistenza dei presupposti normativi per la concessione della proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione;

Decreta:

È accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 8 novembre 1999, dipendenti della S.c. a r.l. Società Consortile Garibaldi, con sede in Milano.

Impegnata nei lavori di costruzione del nuovo Ospedale di Catania, località Nesima, cantiere di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MARONI

01A9816

DECRETO 4 luglio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Mix ceramiche, unità di Fiorano. (Decreto n. 30137).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 dicembre 2000 al 18 dicembre 2001, dalla ditta S.r.l. Mix ceramiche;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 dicembre 2000 al 18 dicembre 2001, della ditta S.r.l. Mix ceramiche, con sede in Fiorano Modenese (Modena), unità di Fiorano (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MARONI

01A9817

DECRETO 4 luglio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Alstom Power Italia, unità di Milano e Sesto San Giovanni. (Decreto n. 30138).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, dalla ditta S.p.a. Alstom Power Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, della ditta S.p.a. Alstom Power Italia, con sede in Milano, unità di Milano e Sesto San Giovanni (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MARONI

01A9818

DECRETO 4 luglio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.c. a r.l. Garibaldi, unità di Civitavecchia e Messina. (Decreto n. 30139).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha previsto l'estensione delle disposizioni della legge n. 223/1991 e della legge n. 1115/1968 alle imprese appartenenti ai settori connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002, dalla ditta S.c. a r.l. Garibaldi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002, della ditta S.c. a r.l. Garibaldi, con sede in Messina, unità di Civitavecchia (Roma) e Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MARONI

01A9819

DECRETO 17 luglio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, in favore di alcuni lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Editoriale TG, unità di Milano. (Decreto n. 30141).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del dereto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Viste le istanze presentate dal curatore fallimentare della S.p.a. Editoriale TG, tendenti ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti per il periodo dal 20 luglio 1995 al 19 luglio 1997;

Viste la nota datata 12 marzo 2001, nonché la nota del 6 luglio 2001 ad ulteriore chiarimento, con le quali la suddetta curatela fallimentare ha comunicato il numero dei lavoratori poligrafici, interessati alla cassa integrazioni guadagni speciale, distinto per periodi semestrali nell'ambito del biennio sopra indicato, specificando, altresì che una sola unità risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 della sopra richiamata legge n. 416/1981;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, della società sopra menzionata;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la corresponsione del trattamento di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei suddetti lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 1 unità per il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 20 luglio 1995 al 19 luglio 1997, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore

dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Editoriale TG, con sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 18 unità lavorative in cassa integrazioni guadagni speciale per il periodo dal 20 luglio 1995 al 19 gennaio 1996.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui al precedente art. 1, è prorogata, per la stessa unità di Milano, per il periodo dal 20 gennaio 1996 al 19 luglio 1996, per un massimo di 8 unità lavorative in cassa integrazioni guadagni speciale.

Art. 3.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui al precedente art. 2, è prorogata, per la stessa unità di Milano, per il periodo dal 20 luglio 1996 al 19 gennaio 1997, per un massimo di 6 unità lavorative in cassa integrazioni guadagni speciale.

Art. 4.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui al precedente art. 3, è prorogata, per la stessa unità di Milano, per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997, per un massimo di 3 unità lavorative in cassa integrazioni guadagni speciale.

Nel periodo di cui al presente articolo è ammessa, altresì, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per una unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9979

DECRETO 17 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori giornalisti dipendenti dalla S.p.a. Editoriale TG, unità di Milano. (Decreto n. 30142).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Viste le istanze presentate dal curatore fallimentare della S.p.a. Editoriale TG, tendenti ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti per il periodo dal 20 luglio 1995 al 19 luglio 1997;

Viste la nota datata 12 marzo 2001, con la quale la suddetta curatela fallimentare ha comunicato il numero dei giornalisti interessati alla cassa integrazioni guadagni speciale, distinto per periodi semestrali nell'ambito del biennio sopra indicato, dalla quale si evidenzia che per per nessuno unità è richiesto l'accesso al beneficio di cui all'art. 37 della sopra richiamata legge n. 416/1981;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, della società sopra menzionata;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, in favore dei suddetti lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori giornalisti , dipendenti dalla S.p.a. Editoriale TG, con sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 16 unità lavorative in cassa integrazioni guadagni speciale per il periodo dal 20 luglio 1995 al 19 gennaio 1996.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui al precedente art. 1, è prorogata, per la stessa unità di Milano, per il periodo dal 20 gennaio 1996 al 19 luglio 1996, per un massimo di 9 unità lavorative in cassa integrazioni guadagni speciale.

Art. 3.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui al precedente art. 2, è prorogata, per la stessa unità di Milano, per il periodo dal

20 luglio 1996 al 19 gennaio 1997, per un massimo di cinque unità lavorative in cassa integrazioni guadagni speciale.

Art. 4.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui al precedente art. 3, è prorogata, per la stessa unità di Milano, per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997, per un massimo di cinque unità lavorative in cassa integrazioni guadagni speciale.

L'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9980

DECRETO 18 luglio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Serom, unità di Roma. (Decreto n. 30146).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della detta S.p.a. Serom;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 luglio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 23 il contigente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 15 marzo 2001 al 14 marzo 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Serom, con sede in Milano, unità di Roma, per un massimo di 13 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 15 marzo 2001 al 14 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9981

DECRETO 18 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale, unità di Bologna, Genova, Milano, Roma e Torino. (Decreto n. 30147).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della detta S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale;

Visto il decreto direttoriale datato 26 settembre 2000 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 marzo 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, è prorogata la la corresponsione del trattamento di pesionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale, con sede in Torino, unità di Bologna, per un lavoratore prepensionabile; Genova, per un lavoratore prepensionabile; Milano, per un lavoratore prepensionabile; Roma, per 2 lavoratori prepensionabili; Torino per cinque lavoratori prepensionabili, per il periodo dal 6 marzo 2001 al 5 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il direttore generale: DADDI

01A9982

DECRETO 18 luglio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, unità di Napoli, Benevento, Caserta e Salerno. (Decreto n. 30148).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Italtecno inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 31 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 marzo 2001, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° aprile 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria appalti aziende FF.SS. applicato, a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 560 unità su un organico complessivo di 591 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, con sede in Napoli, unità di Napoli, Benevento, Caserta e Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 560 unità, su un organico complessivo di 591 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9983

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9219
Yen giapponese	108,33
Corona danese	7,4439
Lira Sterlina	0,62470
Corona svedese	9,5911
Franco svizzero	1,4984
Corona islandese	90,86
Corona norvegese	8,0280
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57270
Corona ceca	34,157
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,30
Litas lituano	3,6868
Lat lettone	0,5704
Lira maltese	0,4065
Zloty polacco	3,9040
Leu romeno	27870
Tallero sloveno	219,6565
Corona slovacca	43,505
Lira turca	1373000
Dollaro australiano	1,7844
Dollaro canadese	1,4483
Dollaro di Hong Kong	7,1907
Dollaro neozelandese	2,1862
Dollaro di Singapore	1,5979
Won sudcoreano	1197,09
Rand sudafricano	7,9580

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10438

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Rettifica del decreto di sdemanializzazione del 1º febbraio 2000, relativo ad un immobile, in Langhirano

Con decreto n. 3271 del 5 aprile 2001, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti, ufficio controllo atti ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 64 del 26 luglio 2001 è stato rettificato il D.I. 1º febbraio 2000, n. 1119, fermo restando le indicazioni generali contenute nelle premesse dello stesso è rettificato indicando il mappale n. 280 quale oggetto di sclassifica, in luogo dei mappali n. 34 e n. 136 e pertanto il dispositivo finale viene così rettificato:

«è disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex sede del canale Maggiore della superficie di mq 140 distinto in catasto del comune di Langhirano (Parma), al foglio n. 42, mappali n. 280».

01A10112

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costituzione del Comitato amministratore del Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., presso l'INPS.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2001 è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

01A10080

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero delle attività produttive relativo al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, recante: «Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001).

Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* sono apportate le seguenti modifiche:

alla pag. 13, seconda colonna, dopo il diciannovesimo rigo, prima del settore VII, sono inserite le parole:

«Fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno», nonché il seguente settore VI:

«VI - Metalli comuni

Arrotatura di ferri da taglio

Lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti

Fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco

Fabbricazioni di chiavi

Lavori di damaschinatore

Fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali

Lavorazione del ferro battuto e forgiato

Fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani)

Modellatura dei metalli

Fabbricazione di modelli meccanici

Battitura e cesellatura del peltro

Lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano)

Lavori di sbalzatura

Lavori di traforatura artistica

Lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati

Lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco

Fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo

Lavorazione dell'ottone e del bronzo

Carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto

Lavori di cromatura

Lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni».

01A10069

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, recante: «Approvazione delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2001-2003 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2001).

L'«ALLEGATO» al decreto citato in epigrafe, riguardante l'«Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2001-2003, che comportano l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322», pubblicato da pag. 25 a pag. 29 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, è ripubblicato correttamente nel testo qui di seguito riportato:

«ALLEGATO

Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico nazionale 2001-2003, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

(i lavori entrati nel 2001 sono contrassegnati con asterisco)

Titolare: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Area: Censimenti — *Settore:* Censimento della popolazione e delle abitazioni

IST-00809 14º Censimento generale della popolazione del 2001
IST-00922 Censimento generale delle abitazioni 2001
IST-01183 Campione anticipatorio (*)
IST-01199 Indagine di copertura del censimento della popolazione 2001 (*)

Area: Censimenti — *Settore:* Censimento dell'industria e dei servizi

IST-00808 Censimento dell'industria e dei servizi 2001
IST-00920 Censimento delle istituzioni 2001
IST-01169 Indagine di copertura del censimento dell'industria e dei servizi 2001 (*)
IST-01170 Indagine pilota del censimento dell'industria e dei servizi 2001 (*)
IST-01171 Indagine pilota del censimento delle istituzioni 2001 (*)

Area: Censimenti — *Settore:* Censimento dell'agricoltura

IST-00402 Censimento generale dell'agricoltura
IST-01168 Indagine di qualità del censimento dell'agricoltura 2000 (*)

Area: Demografica — *Settore:* Demografico

IST-00198 Nascite: caratteristiche demografiche e sociali
IST-00923 Indagine campionaria sulle nascite

Area: Sociale — *Settore:* Sanità

IST-00086 Indagine sulle notifiche di malattie infettive *(a)*
IST-00087 Indagine sulle ammissioni nei servizi psichiatrici degli ospedali *(a)*
IST-00088 Indagine sulle dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo *(a)*
IST-00089 Indagine sulle interruzioni volontarie della gravidanza *(a)*
IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura
IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo

Area: Sociale — *Settore:* Sanità

IST-00093 Indagine rapida sulle interruzioni volontarie di gravidanza
IST-00095 Indagine sulle cause di morte *(a)*
IST-00711 Multiscopo sulle famiglie: Indagine sulla salute (ampliamento regionale) *(a)*
IST-00946 Rilevazione sui certificati di assistenza al parto *(a)*

Area: Sociale — *Settore:* Assistenza e previdenza

IST-00233 Bilanci consuntivi degli enti previdenziali
IST-00238 Trattamenti pensionistici e assicurati alle gestioni IVS
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali
IST-00915 Trattamenti monetari non pensionistici

Area: Sociale — *Settore:* Giustizia

IST-00115 Separazione dei coniugi
IST-00116 Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio (divorzi)
IST-00906 Forme di giustizia extra-giudiziale: associazione dei consumatori
IST-01172 Indagine sulle domande di adozione (*)
IST-01173 Indagine sulle famiglie sfrattate (*)

Area: Sociale — *Settore:* Istruzione

IST-00216 Scuole di istruzione artistica e musicale
IST-00219 Corsi regionali di formazione professionale
IST-00706 Percorsi formativi e professionali dei maturi - 1998
IST-00811 Indagine completa sui diplomati universitari
IST-00926 Indagine sui candidati esterni agli esami di maturità
IST-00934 Indagine completa sui candidati esterni agli esami di maturità
IST-00935 Indagine statistica sulle spese private per l'istruzione
IST-00936 Indagine pilota sulla dispersione nelle scuole secondarie superiori
IST-01185 Sbocchi professionali dei corsi di dottorato di ricerca (*)
IST-01186 Indagine sull'inserimento professionale degli allievi dei corsi di formazione professionale (*)
IST-01187 Indagine sulla dispersione nelle scuole secondarie superiori (*)
IST-01189 Realizzazione di indagine e ricerche sull'istruzione e la formazione (*)
IST-01194 Multiscopo: Modulo sulla soddisfazione per la scuola (*)

Area: Sociale — *Settore:* Cultura

IST-00209 Statistica della produzione libraria
IST-00949 Censimento dei musei e istituzioni similari
IST-00950 Censimento delle biblioteche

Area: Sociale — *Settore:* Lavoro

IST-00220 Inserimento professionale dei laureati - 1998
IST-00665 Indagine trimestrale sulle forze di lavoro
IST-00703 Inserimento professionale dei diplomati universitari - 1999
IST-00705 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
IST-00810 Indagine sui tempi di vita e tempi di lavoro
IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro
IST-00929 Transizione scuola lavoro (modulo ad hoc)
IST-00930 Contratti atipici (modulo ad hoc)
IST-00931 Indagine longitudinale sull'inserimento professionale dei laureati
IST-00932 Inserimento dei disabili nel mercato del lavoro (modulo ad hoc) *(a)*
IST-00952 Rilevazione statistica sulla formazione del personale nelle imprese - Anno 1999
IST-01184 Formazione continua (modulo ad hoc) (*)

Area: Sociale — *Settore:* Lavoro

IST-01188 Indagine longitudinale sull'inserimento professionale dei maturi (*)
IST-01190 Interviste telefoniche presso le famiglie sul lavoro giovanile (*)
IST-01191 Indagine statistica presso le scuole (*)
IST-01192 Sperimentazione su tempi di vita e tempi di lavoro (*)

Area: Sociale — *Settore:* Famiglie e aspetti sociali

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana - parte generale *(a)*
IST-00214 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari *(a)*
IST-00245 Indagine corrente sui consumi delle famiglie
IST-00246 Panel europeo sulle famiglie *(a)*
IST-00250 Quantità alimentari consumate (pilota)
IST-00670 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo *(a)*
IST-00671 Multiscopo sulle famiglie: Indagine sui viaggi, vacanze e vita quotidiana *(a)*
IST-00673 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini *(a)*
IST-00674 Multiscopo sulle famiglie: tempo libero e cultura *(a)*
IST-00702 Rilevazione per l'aggiornamento dell'archivio dei rilevatori e dei comuni per l'indagine sulle famiglie
IST-00782 Sperimentazione sulla rilevazione del reddito individuale
IST-01193 Multiscopo sulle famiglie: famiglia, soggetti sociali e condizioni dell'infanzia (*) *(a)*
IST-01195 Multiscopo: Indagine sulla soddisfazione degli utenti di energia elettrica e gas (*)
IST-01196 Multiscopo: modulo su semplificazione e autocertificazione (*)
IST-01197 Multiscopo sulle famiglie: modulo sui viaggi per il giubileo (*)
IST-01198 Modulo ambiente e turismo (*)

Area: Economica — *Settore:* Agricoltura, foreste e pesca

IST-00156 Aggiornamento dello schedario delle aziende agricole
IST-00163 Statistica mensile del bestiame macellato
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00167 Rilevazione sulla distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
IST-00168 Rilevazione sui prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo
IST-00169 Rilevazione sulle sementi distribuite
IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione di mangimi completi e complementari
IST-00173 Indagine sulla consistenza del bestiame bovino, bufalino e suino
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00182 Rilevazione dei prodotti della pesca marittima e lagunare
IST-00184 Rilevazione dei prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo
IST-00186 Rilevazione dell'acquacoltura
IST-00187 Rilevazione delle vendite dei prodotti della pesca marittima e lagunare
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
IST-00192 Semine di alcune colture erbacee
IST-00193 Produzioni e superfici ortofrutticole
IST-00562 Indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole
IST-00787 Bilanci foraggeri
IST-00791 Radici di barbabietola da zucchero ritirate dagli zuccherifici
IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei pesticidi
IST-01167 Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole (rilevazione per analisi di qualità) (*)
IST-01177 Indagine sulla consistenza degli allevamenti degli struzzi (*)
IST-01178 Superfici e produzioni delle coltivazioni (*)

Area: Economica — *Settore:* Industria

IST-00058 Stima provvisoria sul valore aggiunto delle imprese
IST-00063 Produzione della siderurgia
IST-00068 Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) - Industria tessile e dell'abbigliamento
IST-00069 Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) - Industria dei prodotti chimici e delle fibre sintetiche e artificali
IST-00070 Rilevazione annuale delle produzione industrale (Prodcom)
IST-00071 Rilevazione sulla struttura dei costi delle imprese del settore industriale
IST-00072 Rilevazione sulla struttura dei costi delle imprese del settore dei servizi
IST-00668 Produzione industriale per il calcolo degli indici - base 1995 = 100
IST-00669 Indagine mensile su fatturato e ordinativi
IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni
IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (*)

Area: Economica — *Settore:* Costruzioni e opere pubbliche

IST-00061 Opere pubbliche e di pubblica utilità
IST-00563 Nuova indagine sulle opere pubbliche e di pubblica utilità
IST-00564 Nuova indagine sull'attività edilizia
IST-01174 Opere pubbliche e di pubblica utilità (indagine pilota) (*)

Area: Economica — *Settore:* Commercio interno

IST-00151 Indice delle vendite della piccola, grande e media distribuzione commerciale

Area: Economica — *Settore:* Commercio estero

IST-00110 Commercio speciale esportazione/importazione extra U.E.
IST-00111 Cessioni/Acquisti beni con i paesi U.E. (sistema Intrastat)

Area: Economica — *Settore:* Turismo

IST-00138 Capacità degli esercizi recettivi alberghieri e complementari
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-00141 Attività alberghiera nei mesi di aprile-agosto-dicembre

Area: Economica — *Settore:* Trasporti e comunicazioni

IST-00142 Incidenti stradali
IST-00145 Trasporto aereo
IST-00146 Trasporto merci su strada
IST-00818 Trasporti marittimi

Area: Economica — *Settore:* Credito e assicurazioni, mercato monetario e finanziario

IST-00951 Rilevazione sulle imprese finanziarie non bancarie

Area: Economica — *Settore:* Servizi alle imprese e alle famiglie

IST-00240 Istituzioni private e imprese non profit attive nell'istruzione, sanità e assistenza sociale
IST-00916 Organizzazioni di volontariato
IST-00918 Indagine per l'aggiornamento di ASIA-Istituzioni private
IST-01175 Rilevazione su tecnologie dell'informazione, della comunicazione e competitività delle imprese (*)
IST-01176 Rilevazione sulle telecomunicazioni (imprese) (*)
IST-01204 Rilevazione sui servizi alle imprese (*)

Area: Economica — *Settore:* Ricerca e sviluppo

IST-00064 Indagine statistica sulla ricerca scientifica e lo sviluppo sperimentale (imprese e enti pubblici)
IST-00065 Rilevazione statistica sull'innovazione tecnologica nelle imprese dei servizi
IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione tecnologica nelle imprese industriali
IST-01202 Stima provvisoria delle spese per la ricerca scientifica e lo sviluppo sperimentale delle imprese (*)

Area: Economica — *Settore:* Prezzi

IST-00102 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
IST-00105 Rilevazione dei prezzi al consumo
IST-00107 Prezzi al consumo per il clacolo delle parità di potere acquisto (PPA)

Area: Economica — *Settore:* Costo del lavoro e indicatori di occupazione

IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, gli orari di lavoro e le retribuzioni
IST-00051 Retribuzioni lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro
IST-00053 Retribuzioni contrattuali e costo del lavoro a livello provinciale degli operai dell'edilizia
IST-00667 Rilevazione della retribuzione lorda degli operai agricoli
IST-00714 Rilevazione sul costo del lavoro - Anno 2000
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni - Anno 2002 (*)

Area: Economica — *Settore:* Amministrazione pubblica

IST-00234 Bilanci consuntivi delle università
IST-00235 Bilanci consuntivi degli enti di diritto allo studio universitario
IST-00236 Bilanci consuntivi degli enti provinciali del turismo
IST-00237 Bilanci consuntivi degli istituti antonomi delle case popolari
IST-00241 Bilanci consuntivi degli istituti ospedalieri pubblici
IST-00807 Indagine per l'aggiornamento di ASIA-Istituzioni pubbliche
IST-01182 Mobilità dei dipendenti di Stato, regioni ed enti locali (*)
IST-01322 Risorse e attività degli uffici di statistica del Sistan (*)

Area: Ambiente e territorio — *Settore:* Ambiente

IST-00801 Indagine corrente sulle spese ambientali delle famiglie
IST-00908 Rilevazione delle spese ambientali delle imprese
IST-00910 Censimento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile
IST-00911 Censimento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
IST-00913 Censimento degli acquedotti
IST-01179 Censimento delle fognature (*)
IST-01180 Indagine su approvvigionamento di acqua potabile, servizio di fognatura e di depurazione (*)

Area: Metodologica — *Settore:* Metodologico

IST-00806 Aggiornamento dell'archivio ASIA-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e fonti ISTAT
IST-00948 Rilevazione congiunturale sul fatturato e l'occupazione degli «altri servizi»
IST-01200 Indagine di qualità del censimento della popolazione (*)

Titolare: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Area: Economica — *Settore:* Trasporti e comunicazioni

TRN-00001 Spese correnti e in conto capitale per la gestione degli aeroporti civili
TRN-00002 Caratteristiche principali degli aeroporti italiani
TRN-00003 Trasporto pubblico di persone e merci per ferrovie in concessione e in ex gestione governativa
TRN-00005 Trasporto pubblico locale
TRN-00006 Autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo, internazionali) e noleggio autobus
TRN-00007 Servizio di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari
TRN-00008 Trasporti per condotta
TRN-00009 Trasporti di vie d'acqua interne
TRN-00020 Movimenti generali aeroporti aperti al traffico di aviazione generale
TRN-00021 Movimenti del traffico aeroportuale - Attività commerciale
TRN-00046 Caratteristiche della rete stradale in Italia
TRN-00048 Infrastrutture, mezzi e traffico del trasporto aereo
TRN-00049 Attività di trasporto dei traghetti pubblici e privati verso le isole maggiori
TRN-00051 Bilancio delle società concessionarie di autostrade e trafori
TRN-00055 Imprese italiane di servizi logistici in conto terzi (*)

Area: Ambiente e territorio — *Settore:* Ambiente

TRN-00041 Raccolta di olii usati e loro riciclaggio
TRN-00042 Raccolta di batterie esauste, rifiuti piombosi e recupero del piombo

Titolare: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Area: Sociale — *Settore:* Lavoro

LPS-00073 Attività previdenziale degli enti vigilati

Titolare: MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Area: Economica — *Settore:* Credito e assicurazioni, mercato monetario e finaziario

BPT-00001 Mutui contratti dagli enti locali ed esposizione debitoria

Titolare: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Area: Economica — *Settore:* Industria

MIC-00001 Struttura e attività delle industrie estrattive in Italia
MIC-00003 Produzioni nazionali minerarie e metallurgiche da minerali di prima categoria - dati di occupazione del personale
MIC-00008 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
MIC-00016 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
MIC-00032 Ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e ricerche geotermiche
MIC-00035 Produzione delle raffinerie di petrolio
MIC-00036 Bilancio nazionale del gas metano
MIC-00037 Produzione dell'industria petrolchimica
MIC-00041 Impieghi delle fonti energetiche nell'industria con più di 50 addetti

Area: Economica *Settore:* Commercio interno

MIC-00009 Manifestazioni fieristiche internazionali
MIC-00011 Centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio
MIC-00012 Forme associative del commercio: unioni volontarie e gruppi di acquisto
MIC-00014 Grande distribuzione: grandi magazzini, supermercati, ipermercati, cash and carry

Area: Economica *Settore:* Prezzi

MIC-00028 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super, benzina senza piombo, gasolio per auto, gasolio da riscaldamento, olii combustibili, gpl autotrazione)
MIC-00039 Tariffe del servizio idrico integrato (acqua potabile, fognature e depurazione)

Titolare: MINISTERO DELL'INTERNO

Area: Sociale *Settore:* Sanità

INT-00008 Tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative

Area: Sociale *Settore:* Assistenza e previdenza

INT-00009 Censimento delle strutture socio-riabilitative
INT-00046 Problematiche e iniziative inerenti la popolazione anziana in Italia
INT-00047 Censimento delle strutture di accoglienza per extracomunitari

Titolare: MINISTERO DELLA SANITÀ

Area: Sociale *Settore:* Sanità

SAN-00007 Attività gestionali ed economiche delle USL - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)
SAN-00008 Attività gestionali ed economiche delle USL - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)
SAN-00010 Attività gestionali ed economiche delle USL - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati
SAN-00015 Assistenza sanitaria erogata in applicazione dei regolamenti CEE di sicurezza sociale
SAN-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
SAN-00019 Caratteristiche della rete acquedottistica nazionale
SAN-00022 Attività delle strutture socio-riabilitative nel settore tossicodipendenza
SAN-00023 Utenza e attività delle strutture pubbliche e private nel settore alcoldipendenza
SAN-00025 Attività gestionali ed economiche delle USL - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale
SAN-00027 Attività gestionali ed economiche delle USL - assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
SAN-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie

Titolare: MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Area: Economica *Settore:* Servizi alle imprese e alle famiglie

MCO-00004 Indicatori statistici delle telecomunicazioni

Titolare: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Area: Economica *Settore:* Agricoltura, foreste e pesca

PAC-00001 Prezzi di mercato di acciughe, sardine e sogliole
PAC-00006 Produzione, movimento ed importazione di concimi minerali e organo-minerali
PAC-00007 Meccanizzazione agricola in Italia
PAC-00008 Dichiarazioni viti-vinicole: giacenza presso i produttori e i commercianti
PAC-00009 Dichiarazioni viti-vinicole: superficie e produzione
PAC-00016 Valore di mercato di prodotti pilota (naselli, polpi e seppie congelati) in porti rappresentativi
PAC-00037 Statistica mensile delle scommesse ippiche
PAC-00038 Corse, scommesse, studi particolareggiati sull'attività dei singoli ippodromi di trotto e galoppo e dell'allevamento dei cavalli
PAC-00039 Agricoltura biologica: quantità prodotte con metodo biologico (*)
PAC-00040 Prodotti DOP, IGP, IGT (*)

Titolare: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Area: Sociale *Settore:* Cultura

MBE-00006 Istituti culturali ammessi al contributo dello Stato

Area: Economica *Settore:* Servizi alle imprese e alle famiglie

MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali (*)

Titolare: REGIONE LIGURIA

Area: Sociale *Settore:* Istruzione

LIG-00001 Esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale

Titolare: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Area: Economica *Settore:* Costro del lavoro e indicatori di occupazione

PAB-00001 Retribuzioni e oneri sociali mensili e annuali dei dipendenti delle istituzioni e delle imprese della provincia di Bolzano

Titolare: COMUNE DI FIRENZE

Area: Sociale *Settore:* Lavoro

FIR-00001 Comportamento dei cittadini nel mercato del lavoro nel comune di Firenze

Titolare: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA

Area: Economica *Settore:* Industria

CCL-00001 Osservatorio sulle nuove imprese del settore manifatturiero e dei servizi alle imprese

Titolare: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

Area: Economica — *Settore:* Ricerca e sviluppo —

CNR-00001 Risorse (finanziamento pubblico e personale) destinate alla ricerca scientifica e tecnologica in Italia

Titolare: ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA

Area: Economica — *Settore:* Industria —

ENT-00008 Consumi di fonti energetiche nel settore terziario (*)
ENT-00009 Consumi di fonti energetiche nella piccola e media industria (PMI) (*)

Titolare: UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - UNIONCAMERE

Area: Sociale — *Settore:* Lavoro —

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior

Area: Economica — *Settore:* Industria —

UCC-00011 I nuovi imprenditori: caratteristiche, motivazioni e prospettive di crescita (*)

Area: Economica — *Settore:* Amministrazione pubblica —

UCC-00008 Costi e livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici

Titolare: ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA - ISAE

Area: Sociale — *Settore:* Famiglie e aspetti sociali —

ISA-00004 Caratteristiche demografiche e sociali dei consumatori

Area: Economica — *Settore:* Industria —

ISA-00001 Andamento congiunturale delle imprese manifatturiere ed estrattive
ISA-00002 Investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive

Area: Economica — *Settore:* Costruzioni e opere pubbliche —

ISA-00005 Costruzioni ed opere pubbliche

Area: Economica — *Settore:* Commercio interno —

ISA-00003 Commercio interno al minuto

Area: Economica — *Settore:* Commercio estero —

ISA-00008 Esportazione delle imprese manifatturiere

Area: Economica — *Settore:* Servizi alle imprese e alle famiglie —

ISA-00006 Servizi alle imprese

Titolare: ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - INEA

Area: Economica — *Settore:* Agricoltura, foreste e pesca —

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Titolare: GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.P.A

Area: Economica — *Settore:* Industria —

GRT-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
GRT-00002 Statistica mensile della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
GRT-00003 Statistica mensile della richiesta di energia elettrica in Italia
GRT-00004 Statistica giornaliera della richiesta di energia elettrica in Italia
GRT-00007 Produzione e vendita di calore da impianti di cogenerazione elettrica (*)
GRT-00008 Consumi di energia elettrica mensili del mercato libero e del mercato vincolato (*)

(a) L'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 675/1996.».

01A10082

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651216/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77